

From: [Pop](#)
Sent: Tuesday, August 11, 2015 11:33 PM
To: prefettura.macerata@interno.it
Cc: presidente@pec.governo.it ; matteo@governo.it ; urpdfp@funzionepubblica.it ; ufficio_stampa@governo.it ; segreteria.pariop@governo.it ; segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it ; diset@palazzochigi.it ; uci@governo.it ; [Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane](#)
Subject: Richiesta chiarimenti regolamenti con possibili discriminazioni - Parco Nazionale Monti Sibillini

Spett.le Prefetto di Macerata

e p. c.

Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi

presidente@pec.governo.it matteo@governo.it

Dipartimento della Funzione Pubblica

urpdfp@funzionepubblica.it

Ufficio Stampa e del Portavoce

ufficio_stampa@governo.it

Dipartimento per le pari opportunità

segreteria.pariop@governo.it

Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport

segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it

Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane

diset@palazzochigi.it

Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità

uci@governo.it

Presidente Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

segreteria@guidealpine.it

Spett.le Prefetto di Macerata

Il sottoscritto Paolo Caruso, in qualità di professionista della montagna, Guida Alpina – Maestro d'Alpinismo, non riuscendo ad avere chiarimenti in merito alle gravi disposizioni del nuovo regolamento DD. 384 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Allegato A), relativamente agli avvicinamenti ed agli allontanamenti delle salite alpinistiche nell'area del M. Bove Nord, che sembrerebbero **ledere la libertà personale e le scelte professionali, oltre a sembrare discriminatorie ed essere potenzialmente pericolose per**

la Pubblica Sicurezza e per il mantenimento dell'Ordine Pubblico, con la presente si rivolge alla Sua Spettabile Autorità con la speranza di avere chiarimenti in merito a tali disposizioni anche al fine di essere sicuro che il detto DD 384 sia stato emanato nel rispetto della Costituzione e delle leggi italiane, oltre che internazionali.

Premessa

Nel gennaio 2009 l'Ente Parco impone un divieto per le attività alpinistiche, definito "temporaneo", per 3 mesi a seguito dell'introduzione del camoscio appenninico. Tale divieto, che ha penalizzato fortemente gli alpinisti e in particolare i professionisti della montagna, come il sottoscritto, è stato poi prolungato per oltre 5 anni fino al 2014. L'8 luglio 2014 l'Ente Parco dichiara in una conferenza pubblica che il divieto verrà eliminato entro il mese di luglio 2014 e sostituito da una nuova regolamentazione. Nonostante ciò e nonostante il sottoscritto avesse informato l'Ente Parco della salita alpinistica a Punta Anna (M. Bove Nord), come da indicazioni dell'Ente stesso, effettuata il 19 agosto 2014, una sanzione viene elevata dal Corpo Forestale su richiesta dell'Ente Parco alla mia persona durante l'esercizio della professione. Il ricorso relativo a tale sanzione presentato dal sottoscritto al Presidente della Repubblica è attualmente in esame presso il Consiglio dei Ministri.

Sempre nell'agosto 2014 **viene pubblicato all'Albo Pretorio il DD 384 senza che i documenti relativi a tale pubblicazione fossero allegati o resi reperibili e disponibili alla consultazione, violando quindi le normative sulla informazione, partecipazione e trasparenza in tema ambientale, come stabilito dalla Convenzione UNECE di Aarhus oltre alla legge italiana 241/90.** Inoltre, alcune richieste di modifica relativamente all'atto pubblicato all'Albo sono state inviate **nei termini di legge** dal sottoscritto e dal Dr. Marco Speciale ma lo stesso Ente Parco, pur dichiarando che tali richieste erano state **"in parte accolte"** (Allegato B) senza aver mai specificato quali fossero, **insiste nell'applicare il DD 384 senza che esso abbia subito alcuna modifica e neanche una ripubblicazione all'Albo, come richiesto invece dalle normative sopra indicate.**

Si fa presente, inoltre, che se da un lato è stata vietata dall'Ente Parco per quasi 6 anni la pratica dell'alpinismo al M. Bove Nord impedendo perfino l'esercizio della professione alle Guide Alpine, professione che non è di impatto e si esegue senza mezzi a motore, allo stesso tempo l'Ente Parco medesimo consente **l'accesso ai mezzi motorizzati perfino nella stessa area del M. Bove Nord** (quella vietata, dunque, perfino alle Guide Alpine), **per le "attività produttive"** e per le attività "agro-silvo-pastorali" ma anche **per progetti sperimentali** o per **attività non legate alle funzioni menzionate agro-silvo-pastorali** (vedi ad esempio il "discusso" Progetto Praterie Altomontane). Ma stando a quanto sopra esposto, si precisa che **anche le Guide Alpine svolgono un'attività produttiva** (Allegato C, fattura

professionale relativa alla salita alpinistica che ha determinato la sanzione). Alle richieste di chiarimento sul perché **di questa grave e assurda discriminazione l'Ente Parco non ha mai risposto** mentre il **Corpo Forestale**, anch'esso interpellato, **fornisce** alla richiesta del sottoscritto (Allegato D) una **risposta non certo esaustiva** (Allegato E), nella quale si specifica soltanto che i mezzi a motore autorizzati possono accedere all'area "critica" per le motivazioni sopra indicate. Ma allora, **perché si riserva alle guide alpine un trattamento così diverso e penalizzante se non propriamente discriminatorio?**

Fatto

Il DD 384, regolamento che è irregolare e dovrebbe comunque essere annullato per i vizi di forma sopra indicati, contiene disposizioni relative agli avvicinamenti alle pareti alpinistiche del M. Bove e agli allontanamenti dalle stesse, appellati "rientri" nel regolamento suddetto, che **sembrerebbero ledere perfino i più basilari diritti della libertà personale, come sopra indicato, con la possibilità di mettere perfino a rischio la Pubblica Sicurezza e l'Ordine Pubblico**. In pratica, con il DD 384 **si discriminano gli alpinisti rispetto agli escursionisti**: questi ultimi possono percorrere tutti i sentieri esistenti e ufficialmente percorribili, mentre gli alpinisti vengono obbligati dalle disposizioni suddette a percorrere soltanto un sentiero prescelto e imposto dall'Ente Parco o, al massimo, a scegliere tra due sole possibilità **impedendo comunque un libero passaggio sui sentieri esistenti**. Non si riesce a comprendere il motivo di questa discriminazione: **perché gli alpinisti nei Monti Sibillini non possono scegliere il sentiero su cui camminare come avviene invece per qualsiasi escursionista nella stessa area e per tutti gli alpinisti che frequentano qualsiasi altra montagna italiana e del mondo?**

La richiesta di chiarimenti effettuata dal sottoscritto all'Ente Parco prima e al Corpo Forestale dopo (Allegato F) ha ricevuto soltanto risposte vaghe e approssimative, tutt'altro che chiare ed esaustive (Allegato G e Allegato H). Inoltre il sottoscritto, come professionista, **ha il dovere di scegliere** adeguatamente il sentiero di avvicinamento e di allontanamento a seconda delle condizioni meteorologiche e delle possibilità delle persone che si trova a condurre, dell'orario ecc. **onde evitare di mettere a rischio l'incolumità delle persone di cui è responsabile**. Durante la **1 salita alpinistica di Punta Anna** effettuata insieme a un **ragazzo quindicenne non-vedente**, avvenuta il 3 agosto 2015, il sottoscritto ha deciso di **NON rispettare il DD.384 per non mettere in pericolo il ragazzo stesso**, con la possibilità di subire un'altra assurda e insensata sanzione. Infatti, **il sottoscritto avrebbe dovuto "costringere" il ragazzo non-vedente a seguire, secondo le disposizioni dell'Ente Parco, il sentiero denominato n. 4 nello stesso DD 384, che di fatto oltre a non essere tracciato è privo di adeguata segnaletica** e quindi praticamente impossibile da seguire: il sottoscritto ha pertanto ritenuto

opportuno percorrere un sentiero molto più adatto al ragazzo, ma vietato agli alpinisti perfino con disabilità particolari, pur essendo utilizzato regolarmente da tutti gli escursionisti.

Perché l'Ente Parco ha introdotto un regolamento che, oltre ad essere irregolare per vizi di forma, **potrebbe mettere in pericolo non solo le persone così dette "normali" ma perfino penalizzando e discriminando le persone disabili? Tutto ciò è regolare? Le normative italiane ed europee vengono così rispettate?**

Si sottolinea, inoltre, che non sono soltanto i professionisti e i disabili ad essere penalizzati e discriminati dal DD 384 ma **tutta la comunità degli alpinisti**. Infatti, il prerequisito che è alla base dell'alpinismo prevede e richiede la valutazione anche degli itinerari da effettuare che **devono essere scelti a seguito di una libera valutazione interpretativa in accordo e in armonia con tutti gli altri fattori che rientrano in particolare nella pratica dell'attività alpinistica**, anche per ovvie questioni di sicurezza!

Conclusioni

Considerando quanto sopra, sono a chiedere quanto segue:

1. **È lecito discriminare gli alpinisti** con un regolamento come il DD. 384 che **impedisce agli stessi di percorrere i sentieri esistenti** e normalmente utilizzati dagli escursionisti?
2. **È lecito discriminare l'attività produttiva delle guide alpine**, vietandone l'esercizio professionale, **rispetto a quelle consentite ed effettuate dai mezzi a motore che, oltre ad essere evidentemente a forte impatto ambientale, sono tra le principali cause di disturbo per il camoscio appenninico** introdotto nell'area del M. Bove?
3. **È lecito mantenere in vigore un regolamento come il DD 384 nonostante i vizi di forma**, la mancata ripubblicazione all'Albo Pretorio con le modifiche richieste nei termini di legge e la mancata possibilità di poter consultare i documenti che non sono stati allegati e resi disponibili alla consultazione nel momento della pubblicazione del regolamento all'Albo stesso, oltre agli elementi sopra indicati che appaiono come discriminatori?

Considerando che dopo sei (6) anni dall'imposizione del divieto alpinistico temporaneo di tre (3) mesi, di innumerevoli tentativi di dialogo con l'Ente Parco e di richieste di chiarimenti rivolte anche ad altre autorità preposte al fine di vedere rispettati i diritti degli alpinisti e dei professionisti della montagna, non si riesce ad avere le risposte del caso, tra cui in particolare alle tre (3) domande sopra indicate, si confida in un Suo cortese riscontro e ringraziandoLa per l'attenzione prestata, nonché rimanendo a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, invio Cordiali saluti.

Paolo Caruso
Guida Alpina – Maestro d'Alpinismo
Coach – Scrittore – Formatore
www.metodocaruso.com